198 - Condizioni per gli esoneri e i semiesoneri

Domanda

Caro Nicola, grazie per le risposte, ma ho ancora bisogno di un chiarimento per quello che riguarda il semiesonero di un docente di religione cattolica individuato dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003. Il semiesonero può essere concesso solo se la scuola ha delle sedi staccate oppure anche se vi è un'unica sede come, se non sbaglio, avveniva anni fa? Grazie.

Risposta

Degli esoneri e semiesoneri si occupa la **Legge numero 350 del 24 dicembre 2003** e precisamente il comma 88 dell'articolo 3 che così recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, é sostituito dal seguente:*

*"Art. 459. - (**Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie**) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.*

2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi

3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.

4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate.

5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1".

Rispondendo a quesiti pervenuti al Ministero, questi ha emanato la **Circolare Ministeriale numero 45** del 9 giugno 2006, Prot. n. 686 /DIP/U04, avente per oggetto: "**Anno scolastico 2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto**", al punto 8, intitolato "**Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento**" che così recita: "*Com'è noto, l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, stabilendo che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.*

Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.

Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA."

200 - Esonero e semiesonero?

Domanda

Caro Nicola, sono un insegnante IRC di ruolo del primo scaglione. Il vescovo della mia diocesi mi ha nominato dal gennaio 2006 quale responsabile dell'ufficio scuola per l'IRC. La domanda che ti pongo è questa: Credi sia possibile chiedere il distacco (esonero o semiesonero), attraverso la mia sede di servizio, al CSA per poter svolgere al meglio il ruolo a me affidato e che richiede una presenza se non fissa almeno assidua? Ti ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.

Risposta

La Circolare Ministeriale numero 45 del 9 giugno 2006, Prot. n. 686 /DIP/U04, avente per oggetto: "**Anno scolastico 2006/2007 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto**", al punto 8, intitolato "**Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento**" così recita: "*Com'è noto, l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, stabilendo che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.*

Si ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione sul fatto che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.

Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA."

Questo significa che l'esonero o il semiesonero spetta solo ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ricorrendone le condizioni di cui sopra.

224 - Semiesonero, valutazione e compilazione registrone

Domanda

Ciao Nicola, vorrei chiederti indicazioni sui seguenti argomenti: 1) Sono stato nominato ai primi di settembre su una cattedra di 9 ore per impegni sindacali del collega titolare il quale ha conservato le altre 9 ore. La mia posizione come si configura: ho diritto ad un contratto fino a che periodo (fine attività didattiche; 30 Giugno oppure 31 Agosto??). 2) Cosa comporterà sulla mia carriera, e diritti di astensione per i più vari motivi dal servizio, tale nomina di soltanto 9 ore? 3) Per la valutazione IRC, nella Scuola secondaria, i criteri rimarranno gli stessi per il corrente anno, considerato che il nuovo ministro Fioroni sta introducendo delle modifiche circa i crediti scolastici, gli esami di stato, etc.? 4) Scusami la banalità, ma in prossimità delle attività di scrutini, a chi spetta compilare i libroni con le annotazioni dei voti, etc., considerato che si presentano quasi sempre tensioni gratuite da parte di diversi colleghi che "pretendono" dagli Idr collaborazione in tali compilazioni senza tenere in alcun conto che gli stessi Idr si sobbarcano un carico di lavoro di per se stesso così consistente avendo tutte le classi da scrutinare e provvedere ai diversi adempimenti tipici della propria disciplina? (Talvolta capita che dopo aver partecipato a quattro-cinque scrutini nella medesima mattinata o pomeriggio, diversi colleghi esigono in virtù di norme immaginarie che un Idr resti ancora a scuola per le operazioni di cui sopra. Come poter fare per far comprendere l'eccessività di tali pretese?). Confidando nella tua attenzione, ti porgo i più cari saluti con l'auspicio di poter anch'io avere occasione di ricambiare la disponibilità che tu tante volte esprimi a tanti di noi. A presto.

Risposta

Relativamente alla prima domanda rispondo che la tua supplenza durerà per tutto il periodo del semiesonero. Questo significa che se il collega in semiesonero sindacale gode di tale diritto fino al 31 agosto, il tuo contratto durerà fino a quella data.

Quanto poi alla terza domanda ti faccio notare che tu beneficerai di tutti i diritti previsti per gli insegnanti supplenti e questo a prescindere dal numero delle ore.

Per quanto riguarda la valutazione niente è innovato rispetto all'anno passato.
Ad oggi è stato solo approvato dal Governo un Disegno di Legge che diventerà legge solo dopo che il Parlamento lo avrà approvato. Tale Disegno di Legge prevede che il credito non sia più di 20 punti, bensì di 25 e questo a partire solo dalle terze classi.
Questo significa che le quarte e le quinte continueranno ad attribuire il credito come l'anno passato.
Relativamente all'ultima domanda ti faccio notare che la compilazione del registrane compete ad un componente del Consiglio di Classe, essendo tu componente di 18 Consigli di Classe dovrai rispettare i criteri che ogni consiglio si dà.

225 - IdR e semiesonero

Domanda

Ciao Nicola, scusami la ripetitività ma in relazione al quesito che ti ho posto qualche giorno fa (nomina e contratto su semiesonero di un collega) si è verificata la seguente situazione: recandomi in segreteria per firmare il contratto, mi è stato riferito che esso terminerà il 30 Giugno anche se il collega resta in esonero fino al 31 Agosto. La stessa situazione si era già verificata l'anno scorso per la quale la segreteria aveva formalizzato il contratto, al collega sostituto, fino al 31 Agosto. Tuttavia la Ragioneria prov. del Tesoro aveva respinto tale procedura comunicando alla scuola che il contratto andava coperto soltanto fino al 30 Giugno, in quanto si trattava di un docente in organico di fatto e non di diritto. Pertanto la segreteria della scuola, per non incorrere nello stesso diniego-problema con la Ragioneria prov. del Tesoro, mi ha detto che il Contratto si concluderà il 30 Giugno e non 31 Agosto essendo anche il sottoscritto docente in organico di fatto e non di diritto. Ti chiedo, gentilmente, se puoi comunicarmi i riferimenti normativi al riguardo affinché tale questione possa dirimersi in un modo o nell'altro senza alcuna incertezza (nella tua risposta mi avevi indicato che il contratto avrebbe dovuto coprire il periodo dell'A.S. fino alla scadenza effettiva del semiesonero del collega titolare). Ringraziandoti di tutto, ti porgo fraterni saluti. A presto.

Risposta
Al momento della formazione delle classi per la costituzione delle cattedre i dati che vengono richiesti ed acquisiti al sistema sono quelli relativi alle varie discipline.
Pertanto l'organico di diritto fa riferimento alle materie così dette curriculari.
Solo in sede di organico di fatto vengono quantificate le ore per la costituzione delle cattedre e posti orari di Religione cattolica.
Pertanto se il docente in semiesonero sindacale è un insegnante di religione il contratto per il supplente andrà sino al termine delle attività didattiche.

Collaboratori del Dirigente sono senza esonero, vicariato e potere di firma

di ***Lucio Ficara***

10/02/2020

I docenti che ricevono dai Dirigenti scolastici la funzione di essere loro collaboratori, è bene sapere che a questi docenti non può essere conferito l'esonero o semiesonero dall'insegnamento, il ruolo di vicario o facente funzione e il potere di firma.

Collaboratori del Ds sono semplici docenti

Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell'Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico

diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l'orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).

È utile ricordare che ***il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012****, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella* ***legge n. 135 del 7 agosto 2012****, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.*

A tal proposito è inequivocabile l'art. 14, comma 22, della legge 135/2012: "Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale".

Abrogazione esoneri per i collaboratori dei DS

Con la legge di bilancio 2015, all'art.1, comma 329, è stato abrogato l'esonero e semiesonero dal servizio per uno tra i collaboratori del dirigente scolastico, in buona sostanza è stato abrogato l'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94 (come modificato dall'art. 19 della legge n. 111 del 15.7.2011), che indicava i criteri e le modalità per ottenere l'esonero o il semi esonero del docente collaboratore del DS.

L'art.88 della legge 350 del 23 dicembre 2003 abrogava il comma 1 dell'art.459 del d.lgs. 297/94 (Testo Unico della scuola). In buona sostanza veniva cancellata la possibilità di sostituzione del dirigente scolastico, in caso di assenza o impedimento, da parte di un docente delegato, inserendo al suo posto, riguardo un possibile esonero o semiesonero dall'insegnamento, i docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. Con la legge 190/2014 all'art.329 veniva abrogato tutto l'art.459 del Testo Unico e tutte le velleità delle funzioni vicarie dei docenti collaboratori del DS.

Docenti e funzioni dirigenziali

Un docente può assumere le funzioni dirigenziali solo a seguito di nomina del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, che dispone l'incarico dirigenziale. Per la verità in casi di prolungata assenza del DS il DG dell'USR individua un dirigente scolastico reggente di una scuola vicina.

È utile specificare che il ruolo di vicario, previsto ***ai sensi dell'art.4 lettera g) del d.lgs. 416/1974****,* ***non esiste più****, al suo posto esistono i Collaboratori del DS, nominati dallo stesso dirigente scolastico (fino ad un massimo del 10% dell'organico dell'autonomia Legge 107/2015). Bisogna sottolineare che i collaboratori del DS, anche in caso di assenza del Dirigente non possono firmare atti amministrativi come, ad esempio, organici, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di servizio, disposizioni legate al contratto integrativo di Istituto, graduatorie di Istituto, dichiarazioni di soprannumerarietà, non possono aprire procedimenti disciplinari o presiedere gli organi collegiali come ad esempio il Comitato di valutazione.*
Quindi il collaboratore del Ds non assume mai la funzione vicaria, né le funzioni superiori, conseguentemente non ha diritto alle indennità previste dall'art. 69 del CCNL scuola 1995 e indennità di direzione.

Decreto Legge 30/04/2022 n 36

Art. 45

Valorizzazione del personale docente

...

2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguente:

«83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto

a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».

Esonero collaboratori del dirigente scolastico nelle scuole in reggenza: anche gli Idr possono essere destinatari della richiesta

Si è svolta questa mattina la riunione tra l'Amministrazione scolastica e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola e dell'area dirigenti riguardante la bozza di decreto del MI e del Mef che definisce parametri, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della

facoltà di concedere ai docenti esoneri o semiesoneri dall'insegnamento, per impegnarli in attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative (cfr. articolo 1, comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79).

La Fgu/Snadir, premesso che i docenti di religione sono lavoratori della scuola come tutti i docenti delle altre discipline, ha chiesto di specificare nel testo del decreto che il termine "docente" è riferito a tutti, inclusi gli insegnanti di sostegno e di religione; così da permettere ai dirigenti scolastici di poter individuare anche tra i docenti di religione i destinatari della richiesta di esonero e semiesonero.

L'Amministrazione ha dichiarato che i docenti di religione rientrano tra i destinatari dei 397 esoneri o semiesoneri dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.

La Fgu/Snadir ha ritenuto soddisfacente la risposta dell'Amministrazione, perché colloca sempre più i docenti di religione all'interno dell'istituzione scolastica, riconoscendone prerogative e competenze.

Fgu/Snadir - Professione i.r. - 4 agosto 2022 - h.17,15